

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1973

che modifica la decisione relativa allo smaltimento di burro a talune categorie di consumatori che beneficiano di una assistenza sociale

(73/35/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato per ultimo dall'atto ⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che la decisione della Commissione, del 29 dicembre 1972, relativa allo smaltimento di burro a talune categorie di consumatori che beneficiano di un'assistenza sociale, prevede la possibilità di concedere un aiuto che permetta ai beneficiari di un'assistenza sociale di acquistare burro a un prezzo ridotto; che la concessione integrale dell'importo di tale aiuto nei tre paesi aderenti, nei quali il prezzo del burro è sensibilmente inferiore a quello della Comunità originaria, condurrebbe a livelli di prezzo esageratamente bassi; che è, in conseguenza, necessario prevedere che l'importo massimo dell'aiuto applicabile ai tre nuovi Stati membri sia pari all'importo fissato a 136 u.c./100 kg diminuito dell'importo compensativo valido per gli scambi di burro tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A decorrere dal 1° febbraio 1973, l'articolo 2, paragrafo 1 della decisione della Commissione del 29 dicembre 1972 è completato con le disposizioni seguente:

« Per quanto riguarda i nuovi Stati membri, tale importo è diminuito dell'importo compensativo valido per gli scambi di burro tra la Comunità nella sua composizione originaria e lo Stato membro interessato ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1973.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.